

Corte di Cassazione Sez. Civile
Ordinanza n 2544
Pubblicata 30/01/2019

[omissis]

FATTI DI CAUSA

Nel giudizio promosso da x contro x S.p.A. per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dallo smarrimento del bagaglio sui voli x ex del 30/08/2012, relativi alla tratta x, la convenuta chiedeva ed otteneva la chiamata in giudizio di x, società per azioni aperta di diritto x, la quale veniva condannata, in via esclusiva, dal Giudice di Pace di x, con sentenza n. x/14, al risarcimento dei danni. Il Tribunale di x, con la sentenza, n. x/2017, oggetto dell'odierna impugnazione, riformava, su gravame proposto da x, la decisione di prime cure in ordine al quantum risarcitorio, confermava le restanti statuizioni, con tacita estromissione di x S.p.A. dal giudizio. In particolare, per quanto qui interessa, il Tribunale x, accertato che x aveva svolto i servizi di terra all'aeroporto di x (check in del bagaglio e rilascio della carta d'imbarco) e che la S.p.A. x si era occupata della ricezione della valigia e del suo trasporto da x a x e da x a x, aveva ritenuto che la chiamata in causa della società x avesse determinato l'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti di quest'ultima.

Non risultando poi provata da parte di x la materiale consegna del bagaglio al vettore contrattuale, x, e risultando, invece, dimostrato che esso era stato preso in consegna dall'handler all'aeroporto di x, il Tribunale aveva ritenuto ricorrente la esclusiva responsabilità di x nella causazione del danno.

La riduzione del quantum risarcitorio era stata operata, adottando l'art. 22 della Convenzione di Varsavia — in luogo di quella di Montreal, ritenuta non applicabile per non essere stata ratificata dalla federazione x — il quale prevede che al viaggiatore debbano essere corrisposti 250 franchi per chilogrammo di bagaglio, in assenza — come in questo caso — della prova del dolo o della colpa con previsione del vettore o del suo preposto. Non essendo provato il peso del bagaglio consegnato, il giudicante aveva presunto che esso avesse un peso pari al limite massimo di imbarco consentito, cioè 20 chilogrammi. Per la cassazione della decisione del Tribunale di x n. x/2017 propone ricorso x, formulando quattro motivi.

Nessuna attività difensiva risulta svolta dagli altri resistenti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 2, c.p.c. sub specie artt. 1678, 1681 c.c. in relazione all'art. 1228 c.c. (p. 6). La premessa in iure è che il giudice abbia sbagliato nel ritenere che tra x e l'attrice ricorresse un contratto di deposito autonomo, conseguente alle attività ausiliarie al contratto di trasporto, perché nel caso di specie faceva difetto la causa principale del contratto. Il giudice a quo avrebbe dovuto ritenere le prestazioni a terra — di check in e di presa in consegna del bagaglio — accessorie al contratto di trasporto aereo stipulato con x S.p.A. e, pertanto, ricadenti sotto la disciplina dell'art. 1228 c.c.

2) Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione del principio della domanda di cui all'art. 99 c.p.c. (p. 7). Per la società russa la chiamata del terzo da parte del vettore aereo per ottenere la propria liberazione e individuare nel chiamato l'unico e diretto responsabile del rapporto controverso avrebbe prodotto un ampliamento della controversia, ammissibile, però, solo in presenza di un unico rapporto controverso. Il giudice a quo, disponendo la condanna ! non sulla base del contratto di trasporto — come richiesto dall'attrice — f né del rapporto individuato dalla convenuta — vettore operativo nel rapporto di contrattuale di trasporto — ma ipotizzando la ricorrenza di un contratto di deposito autonomo, avrebbe violato il

principio della domanda.

3) La ricorrente denuncia la nullità della sentenza ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. (p. 8). L'errore rimproverato è quello di avere consentito l'allargamento soggettivo della domanda condannando il terzo per una causa petendi diversa ed autonoma da quella posta alla base della domanda di condanna del convenuto, incorrendo nel divieto di extrapetizione.

4) Con il quarto ed ultimo motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. (p. 9). La censura investe più profili della sentenza impugnata: a) l'omessa pronuncia sulla posizione della convenuta x, pur non essendo stata estromessa; b) la affermazione della estensione automatica ad x x della domanda formulata in primo grado nei confronti di x che non può intendersi nel senso della sostituzione di altri al convenuto principale.

5) I motivi, in ragione della loro evidente connessione, meritano un esame congiunto, e sono fondati per le ragioni di seguito esplicitate. Va in primo luogo chiarito che la fattispecie avrebbe dovuto essere risolta de plano con l'applicazione dell'art. 953 del codice della navigazione, come modificato, nella parte aeronautica, dai decreti legislativi n. 96/2005 e n. 151/2006. A mente di tale disposizione, applicabile alla vicenda per cui è causa che si è svolta nel 2012, il vettore è responsabile delle cose consegnategli per il trasporto fino al momento della riconsegna al destinatario, anche se prima della riconsegna le cose siano affidate, o nell'interesse del vettore per esigenze della scaricazione o per ottemperare a un regolamento aeroportuale, a un operatore di assistenza a terra o ad altro ausiliario. In tema di trasporto aereo di cose, peraltro, sono, di recente, intervenute le Sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., 20/09/2017, n. 21850), le quali, dopo aver distinto l'ipotesi in cui l'handler riceve la merce in arrivo dal vettore aereo con obbligo di restituirla al destinatario - ipotesi nella quale è responsabile nei confronti del terzo beneficiario e del promittente, il vettore, secondo le regole del contratto di deposito - da quella, assimilabile a quella che qui viene in considerazione, in cui l'assistenza richiesta all'handler ha riguardo alla fase iniziale del trasporto aereo, allorché l'handler riceve la merce in partenza dal viaggiatore con l'obbligo di custodirla e di consegnarla al vettore. In questa ultima ipotesi non ricorre la fattispecie del contratto a favore di terzo, con conseguente impossibilità di ravvisare un rapporto autonomo tra il cliente e l'handler; il viaggiatore, pertanto, non ha alcun diritto alla prestazione nei confronti dell'handler e non ha alcuna azione diretta nei suoi confronti nel caso di perdita della cosa consegnata. Ciò che si riscontra è, invece, un rapporto obbligatorio ausiliario tra l'handler e il vettore che si avvale del primo per la prestazione dei servizi di assistenza e per l'adempimento dell'obbligazione di ritiro delle cose trasportate. Il mittente, pertanto, può agire a titolo contrattuale solo nei confronti del vettore e, semmai a titolo extracontrattuale nei confronti dell'handler, perché il vettore è responsabile del fatto colposo dell'handler, in quanto si avvale dell'opera di un ausiliario nell'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto ex art. 1228 c.c.: egli risponde a titolo contrattuale verso il proprietario delle cose anche per la perdita o avaria verificatasi nella fase in cui esse erano sotto la sfera di sorveglianza dell'handler.

Chiarito che nella vicenda per cui è causa x S.p.A. è il vettore aereo e che Ax è il vettore operativo, la cui prestazione in ordine al bagaglio è assimilabile a quella dell'handler nel trasporto aereo di merci, non solo, in applicazione dell'art. 953 cod.nav., ma, anche secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, avrebbe dovuto escludersi che l'attività del vettore operativo fosse resa in esecuzione di un autonomo contratto di deposito a favore di terzo. Essa rientrava, come attività accessoria, nella complessiva prestazione che formava oggetto del contratto di trasporto aereo, la quale comprendeva la fase ad esso antecedente (allorché il vettore operativo riceveva il bagaglio dal viaggiatore in funzione della consegna al vettore, nell'aeroporto di partenza) e quella ad esso successiva (allorché riceveva il bagaglio dal vettore in funzione della messa a disposizione

del viaggiatore, nell'aeroporto di destinazione), atteso che tale prestazione deve corrispondere, ai sensi dell'art. 1174 c.c., all'interesse del creditore ad ottenere la riconsegna del bagaglio nel luogo, nel termine e con le modalità indicate nel contratto medesimo. Ne consegue che: - il vettore operativo aveva assunto la qualifica di ausiliario del vettore aereo, in quanto soggetto terzo rispetto al contratto di trasporto, della cui opera il debitore si era avvalso per l'esecuzione di una parte della prestazione; - nell'ipotesi di perdita o avaria del bagaglio nella fase in cui esso risultava affidato al vettore operativo, il viaggiatore/proprietario poteva agire contrattualmente nei confronti del vettore aereo, il quale era responsabile del fatto colposo del proprio ausiliario, ai sensi dell'art. 1228 c.c.; - nella medesima ipotesi, il vettore operativo non rispondeva nei confronti del viaggiatore a titolo contrattuale, non essendo parte del rapporto obbligatorio nascente dal contratto di trasporto, ma, in solido con il vettore contrattuale, per illecito aquiliano.

Il Tribunale non ha fatto, dunque, corretta applicazione della normativa vigente, condannando a titolo contrattuale in via esclusiva la società russa ed estromettendo dal processo la società x. Non avrebbe dovuto, infatti, scindere, nell'ambito della complessiva prestazione dovuta in esecuzione del contratto di trasporto, l'attività compiuta personalmente dal vettore contrattuale in qualità di debitore da quella, accessoria, posta in essere dal vettore operativo in qualità di ausiliario, con tutte le innanzi dette conseguenze in ordine al fondamento, alla natura e ai limiti della responsabilità del debitore e dell'ausiliario nei confronti del creditore danneggiato. Non può dubitarsi che la chiamata di x sia stata intesa dal giudicante, non come una chiamata in manleva, ma come chiamata del terzo responsabile.

Per il Tribunale di x, x voleva che la domanda attorea, ove accolta, lo fosse nei confronti del soggetto che, secondo la sua prospettazione, era da considerarsi l'unico responsabile dello smarrimento del bagaglio, ossia x. Proprio e solo in questi casi, per *ius receptum*, a differenza di quanto avviene con la domanda di manleva, si produce l'estensione automatica della domanda dell'attore nei confronti del terzo chiamato in causa dal convenuto, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto e in relazione a un unico rapporto, senza necessità di una esplicita richiesta in tal senso da parte dell'attore (*ex multis* Cass. 29/01/2018, n.2074; Cass. 20/02/2018, n.4027. Quanto ad x S.p.A., essa, in qualità di vettore contrattuale, avrebbe dovuto rispondere della perdita del bagaglio in questione a titolo di inadempimento del contratto, pur non avendo materialmente ritirato il bagaglio, per essersi avvalsa, a tal fine, del c.d. vettore operativo o di fatto, x.

Nei rapporti interni, invece, il vettore operativo, ove ritenuto unico responsabile o corresponsabile dell'inadempimento, avrebbe potuto essere tenuto, in base al titolo che lo legava al vettore contrattuale, a manlevare quest'ultimo di quanto pagato all'avente diritto a titolo di risarcimento del danno.

In conclusione, x non avrebbe dovuto essere estromessa dal processo e la chiamata di x avrebbe dovuto essere qualificata come chiamata in garanzia impropria, con i corollari già descritti. Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di x in persona di diverso giudicante anche per le spese.

PQM

La Cassazione accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata con rinvio al Tribunale di x in persona di diverso giudicante, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso il 6/12/2018 nella Camera di Consiglio della Terza Sezione civile della Corte di Cassazione.

Fonte: <http://italgiure.giustizia.it>